



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE SOTTO-SOGLIA

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Le disposizioni del presente regolamento (il “Regolamento”) disciplinano le modalità e i limiti per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia¹ (i “**Contratti sotto-soglia**”) ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “**Codice**”), così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 nonché, da ultimo, dalla Legge del 17 giugno 2019 n. 55 (i “**Correttivi**”), ed in conformità a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Linea Guida “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”² (la “**Linea Guida**”).

2. Con specifico riguardo alla Parte Seconda, il quadro normativo di riferimento deve individuarsi nell'istituto dell'“economato”, ai sensi della Legge 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ripreso nel paragrafo 8 (“*il Fondo Economale*”) della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011³ nonché dalle Direttive in materia di economato e cassa di cui alla Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna numero 37/2012 del 30 luglio 2009 e ss.mm.ii., quadro normativo al quale il presente regolamento si ispira per la definizione di un apparato normativo solido della materia degli acquisti diretti, non essendo la citata normativa immediatamente applicabile in generale alle società a partecipazione pubblica.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2. PRINCIPI

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture si svolgano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; gli affidamenti devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento⁴. Al fine, inoltre, di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, gli stessi devono avvenire, compatibilmente con le esigenze della Società, nel rispetto del principio di rotazione.

¹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett ff) del D.Lgs 50/2016, per “*contratti sotto soglia*” si intendono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35.

² Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera numero 1007 dell'11 ottobre 2017 e, da ultimo, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

³ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011).

⁴ Articolo 30, D. Lgs. 50/2016.

2. Tutti gli atti previsti dalla presente procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice⁵.

3. La Parte Seconda del presente regolamento è, altresì, finalizzata a disciplinare gli acquisti di più modesta entità, destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, entro un limite di importo prefissato, per le quali i pagamenti vengono effettuati mediante pronta cassa.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Stazione appaltante: SFIRS S.p.A. (la "Società");

Responsabile Unico del Procedimento (il "RUP"): il responsabile del procedimento individuato dalla stazione appaltante nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento;

Responsabile del Contratto del Committente (il "RCC") o il Direttore dell'esecuzione: è il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e, in particolare, di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Coincide con il RUP se non nominato appositamente;

Funzione Economale: Funzione con referente individuato all'interno dell'Unità Amministrazione⁶;

Osservatorio: Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 213, comma 9 del Codice;

Operatori economici: *"una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*⁷;

Contratti sotto soglia: *"i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35"*⁸;

⁵ Come modificato dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

⁶ Il quadro normativo di riferimento deve individuarsi nell'istituto dell'"economato", ai sensi della Legge 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ripreso nel paragrafo 8 ("il Fondo Economale") della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011⁶ nonché dalle Direttive in materia di economato e cassa di cui alla Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna numero 37/2012 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii., quadro normativo al quale il presente regolamento si ispira

⁷ Articolo 3, comma 1, lett. p), D. Lgs 50/2016.

⁸ Articolo 3, comma 1, lett. ff), D. Lgs 50/2016.

Lavori in amministrazione diretta: per amministrazione diretta si intendono “*le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento*”⁹.

Importo dei lavori: l'importo stimato per l'esecuzione dei contratti, al lordo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 4. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a Sfirs S.p.A.

ARTICOLO 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, la Società individua, all'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, il Responsabile Unico del Procedimento (il “**RUP**”), secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹⁰; il RUP così designato ricoprirà altresì il ruolo di Responsabile del Contratto del Committente (il “**RCC**”) se non nominato appositamente.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nei bandi e negli avvisi ovvero negli inviti in mancanza dei precedenti.

⁹ Articolo 3, comma 1, lett. gggg), D. Lgs 50/2016.

¹⁰ Articolo 31, D.Lgs. 50/2016 e art. 2.1, Linea Guida ANAC “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

PARTE SECONDA – ACQUISTI DIRETTI

A norma dell'articolo 3 comma 1 lett. dd) e ii) del Codice, rientrano nella definizione di contratti pubblici e nell'ambito applicativo del Codice stesso, esclusivamente “*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici*”.

Restano, pertanto, esclusi **i contratti di acquisto e le altre forme di approvvigionamento che, in base agli usi e costumi, non necessitano di essere stipulati in forma scritta e che vengono gestiti e regolamentati sulla base della presente sezione del Regolamento.**

Il presente regolamento si ispira, altresì, alla disciplina vigente in materia di economato così come definita nell'articolo 1 dello stesso. A questi fini, il servizio economale opera quale servizio di cassa per far fronte a spese minute, oppure urgenti ed indifferibili, in deroga al principio di programmazione della spesa e altrettanto in deroga rispetto alle consuete procedure d'appalto per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di seguito disciplinate nella sezione appositamente dedicata.

Si tratta di spese d'ufficio, caratterizzate spesso dalla imprevedibilità o comunque dalla non agevole programmabilità, che mirano a soddisfare le esigenze dell'ente per un quotidiano e corretto funzionamento degli uffici.

In particolare e senza finalità esaustiva, le spese possono riguardare le seguenti macrocategorie:

- spese che rivestono carattere di necessità ed urgenza;
- spese imprevedibili e non preventivabili;
- spese di modico valore, non eccedente nel massimo euro 3.000,00 (tremila/00) per singola spesa, necessarie per il funzionamento degli uffici;
- spese non procrastinabili necessarie per scongiurare danni all'ente;
- spese riguardanti beni non disponibili a magazzino, non eccedenti nel massimo euro 3.000,00 (tremila/00) per singola spesa.

Per tali tipologie di spesa, rientranti tra quelle effettuate con il fondo economale, ANAC, con il documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, aggiornato al 23 ottobre 2018, ha escluso l'applicazione della normativa in tema di tracciabilità¹¹.

L'elenco dettagliato dei beni e dei servizi di non rilevante entità, per i quali non è, dunque, necessaria l'acquisizione dello Smart CIG¹², è riportato nell' “Allegato A” al presente Regolamento.

La Società, in tali casi, provvede secondo le modalità che seguono.

¹¹ In particolare, la FAQ C8 ha sottolineato come “le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia, tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze imprevedute nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante precedente”.

¹² Con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico, la stazione appaltante può acquisire più agevolmente il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni. Tale CIG prende il nome di “Smart CIG”.

ARTICOLO 6. ACQUISTI DI PICCOLA CASSA/ACQUISTI CORRENTI

Per tutti gli acquisti di importo non superiore ad euro 3.000,00 (tremila/00), l'addetto dell'Unità Richiedente provvede a sottoporre la richiesta di acquisto al proprio Responsabile di Unità, il quale valuta le ragioni di necessità/utilità alla base della richiesta di acquisto e, se del caso, la trasmette (anche solo con email) al Responsabile dell'Unità Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi. (il “**Responsabile Amministrazione**”) o alla **Funzione Economale** se formalizzata all'interno della predetta Unità.

Il Responsabile Amministrazione (o la Funzione Economale), nel caso in cui valuti positivamente la richiesta, procede all'acquisto o, se ne ravvisa la necessità, richiede l'autorizzazione al Direttore Generale (o al Responsabile Amministrazione).

La fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore viene presentato al Responsabile dell'Unità che ha richiesto l'acquisto e da questo sottoscritto ad evidenza dell'avvenuta consegna del bene o dell'espletazione del servizio e, quindi, quale autorizzazione al pagamento, e acquisito dall'Unità Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza.

ARTICOLO 7. ACQUISTI DIRETTI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO

Per tutti gli acquisti di importo superiore ad euro 3.000,00 (tremila/00) ricompresi nelle macrocategorie sopra individuate, l'addetto dell'Unità richiedente provvede a sottoporre la richiesta di acquisto, al proprio Responsabile di Unità, che valutate le ragioni alla base della richiesta di acquisto, invia per iscritto (anche solo con email), la richiesta, al Responsabile Amministrazione che procederà (tramite la Funzione Economale se costituita), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici attivi sul mercato di riferimento, ad individuare il fornitore.

La richiesta di acquisto, viene trasmessa dal Responsabile dell'Unità Amministrazione (anche solo con email), al Direttore Generale (e da questo – se di necessità – al Consiglio di Amministrazione) affinché conceda il proprio benestare in ragione dei limiti di spesa previsti dal sistema di deleghe e procure vigente.

Nella richiesta di acquisto, il Responsabile dell'Unità Amministrazione indica l'Unità richiedente, l'oggetto, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, nonché modalità e tempi di pagamento; il bonifico bancario dovrà essere utilizzato quale forma di pagamento privilegiata.

La fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore, viene presentato al Responsabile dell'Unità che ha richiesto l'acquisto e da questi sottoscritto ad evidenza dell'avvenuta consegna del bene o dell'espletazione del servizio e quindi, quale autorizzazione al pagamento, e acquisito dall'Unità Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza.

PARTE TERZA – I CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie – qualora esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale – la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35¹³, secondo le modalità che seguono.

Ai fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell'11 gennaio 2017, richiede il CIG (codice identificativo di gara)¹⁴.

ARTICOLO 8. L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. La Società, discrezionalmente, può procedere all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici¹⁵. Limitatamente ai lavori, la Società può affidare l'incarico tramite amministrazione diretta.

2. Preliminarmente l'Unità interessata può compiere un'indagine esplorativa di mercato finalizzata all'identificazione delle soluzioni presenti sul mercato idonee a soddisfare i propri bisogni e all'individuazione dei potenziali affidatari, attraverso l'acquisizione di informazioni, dati e documenti.

3. La procedura prende l'avvio con l'autorizzazione da parte del Direttore Generale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società – in base al sistema di deleghe e procure vigente – in merito alla richiesta formulata dall'Unità richiedente, contenente: (i) l'indicazione dell'interesse che la Società intende soddisfare; (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi; (iii) l'importo stimato dell'affidamento.

4 L'autorizzazione potrà contenere (se non delegate ad altro soggetto): (i) l'indicazione della procedura da seguire; (ii) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; (iii)

¹³ Art. 35 Codice “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”: 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

¹⁴ Tuttavia, vi sono fattispecie che sono, a priori, escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità; le stesse sono elencate nell'“Allegato B” al presente Regolamento.

¹⁵ Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b) D. Lgs. 56/2017.

l'importo massimo stimato dell'affidamento; (iv) individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (il "RUP").

5. Relativamente alla scelta dell'aggiudicatario, la Società ha l'obbligo di verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti di carattere generale¹⁶, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Tale scelta deve essere motivata adeguatamente; inoltre qualora si tratti di affidamento ad un operatore economico cui era stata affidata in precedenza la medesima fornitura/sevizio/lavoro (c.d. operatore uscente), la motivazione dovrà essere più stringente, avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato e in ragione della competitività del prezzo offerto, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

6. La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi¹⁷. All'interno della comunicazione trasmessa dalla Società, dovranno essere chiaramente esplicitati l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti¹⁸, nonché modalità e tempi di pagamento; il bonifico bancario dovrà essere utilizzato quale forma di pagamento privilegiata.

ARTICOLO 9. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

1. La Società può affidare i contratti che hanno a oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 221.000,00 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura prende avvio con l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in merito alla richiesta formulata dall'Unità richiedente in un'apposita "Nota per il CdA". La "Nota per il CdA" deve contenere le informazioni previste all'articolo 8.3; la delibera autorizzativa, e deve necessariamente recare le indicazioni di cui all'articolo 8.4 del presente Regolamento. La procedura di affidamento si articola, quindi, in tre fasi distinte:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

A) L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI

¹⁶ Articolo 36, comma 5, D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. f), D.Lgs. 56/2017.

¹⁷ Articolo 32, comma 14, D. Lgs 50/2016.

¹⁸ Art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 56/2017.

1. Nel corso della fase di indagine di mercato, la Società, ed in particolare il RUP, procede – nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, nonché di adeguatezza e proporzionalità – secondo le modalità ritenute dalla stessa più convenienti, ad un'analisi dell'assetto del mercato di riferimento, dei concorrenti, degli operatori e delle relative caratteristiche, delle soluzioni tecniche disponibili e delle relative condizioni economiche.

2. L'avviso di indagine di mercato deve necessariamente indicare le seguenti informazioni: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto con la Società. Inoltre, qualora la Società voglia procedere al sorteggio dei soggetti da invitare, dovrà dare notizia di tale modalità di selezione all'interno dell'avviso.

3. Della attività di cui al punto 2 che precede, la Società assicura adeguata e opportuna pubblicità tramite la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione "Bandi", garantendo un periodo di pubblicazione non inferiore a 15 giorni, salve ragioni di urgenza che impongono delle tempistiche minori (almeno 5 giorni).

4. Relativamente alle modalità di selezione dei soggetti da invitare, la Società può sia procedere mediante sorteggio – ed in tal caso di tale scelta dovrà darne notizia nell'avviso sopra citato – ovvero può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente precostituiti.

Al fine della costituzione dei succitati elenchi, la Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. La Società prevede, altresì, le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Società stessa.

5. Così individuati gli operatori economici, la Società procede alla predisposizione dell'invito a presentare le offerte, a mezzo PEC ovvero tramite lettera, inviandolo contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentano ai soggetti di formulare un'offerta informata ed attendibile (oggetto, requisiti, termine, criterio aggiudicazione, etc.)

B) IL CONFRONTO COMPETITIVO

1. La Società, nel rispetto del criterio di non discriminazione, seleziona gli operatori da invitare. Nel procedimento di selezione la Società tiene conto dell'importo e della rilevanza del contratto, nonché del valore economico dell'affidamento, al fine di selezionare un numero proporzionato di operatori economici, comunque almeno pari a cinque¹⁹. La Società, nel processo di selezione è, altresì, tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, può, tuttavia, invitare anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione del contratto precedente.

¹⁹ Art. 91, comma 2, D. Lgs 50/2016.

2. Così individuati gli operatori economici, la Società procede alla predisposizione dell'invito a presentare le offerte, a mezzo PEC ovvero tramite lettera, inviandolo contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentano ai soggetti di formulare un'offerta informata ed attendibile (oggetto, requisiti, termine, criterio aggiudicazione, etc.).
3. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
4. La Società verifica la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti autocertificati e ha, altresì la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti degli altri operatori economici invitati²⁰.

C) STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.
2. Ad esito della procedura negoziata, la Società pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO²¹

1. Fatta salva la regola generale secondo cui, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento con le specifiche di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 11. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 350.000,00 EURO

1. La Società può affidare i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro tramite procedura ordinaria ovvero ricorrendo alla procedura negoziata, con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Qualora la Società opti per l'aggiudicazione del lavoro mediante procedura semplificata, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici invitati devono essere in possesso di particolari requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati dall'attestato di qualificazione SOA²².

²⁰ Conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

²¹ Articolo 36, comma 2, lett. b), D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 25 D.Lgs. 56/2017.

²² Articolo 84, D.Lgs 50/2016, "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"

3. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto²³.

ARTICOLO 12. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 350.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO²⁴

1. La Società può affidare i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro tramite procedura ordinaria ovvero ricorrendo alla procedura negoziata, con consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

2. Qualora la Società opti per l'aggiudicazione del lavoro mediante procedura semplificata, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici invitati devono essere in possesso di particolari requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati dall'attestato di qualificazione SOA²⁵.

3. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto²⁶.

ARTICOLO 13. LA PROCEDURA ORDINARIA

1. La Società, in alternativa alle suddette procedure semplificate, può optare per la procedura ordinaria così come disciplinata dal Capo II del Codice. La procedura ordinaria è sempre obbligatoria nel caso in cui l'affidamento riguardi lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro o servizi e/o forniture di importo superiore a 221.000,00 euro.

2. Nello specifico, la Società può utilizzare, alternativamente, due tipologie di procedure ordinarie: la procedura aperta e la procedura ristretta.

3. Nella procedura ordinaria aperta, la Società pubblica l'avviso di indizione di gara e nei trentacinque giorni successivi – fatte salve ragioni di urgenza debitamente motivate in cui il termine può essere ridotto a 15 giorni – raccoglie le offerte in risposta presentate dagli operatori economici interessati.

4. Nella procedura ordinaria ristretta, invece, la Società pubblica l'avviso di indizione di gara e nei trenta giorni successivi riceve dagli operatori economici interessati una domanda di partecipazione – contenente le informazioni richieste dalla stessa ai fini della selezione qualitativa. La Società procede quindi a trasmettere una lettera di invito agli operatori ritenuti idonei, a seguito della valutazione delle informazioni fornite, e soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

5. La Società può altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65 del Codice, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 e il dialogo competitivo di cui all'articolo 64, nonché la procedura negoziata senza previa

²³ Articolo 32, comma 10, D.Lgs 50/2016.

²⁴ Articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016.

²⁵ Articolo 84, D.Lgs 50/2016, "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"

²⁶ Articolo 32, comma 10, D.Lgs 50/2016.

pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63. Tali procedure dovranno svolgersi nel rispetto del presente regolamento ove applicabile; inoltre, in tali casi, la Società potrà avvalersi del supporto di professionisti esterni qualora la complessità della procedura lo richieda.

6. In ogni caso, prima dell'avvio della procedura di appalto, la Società può svolgere consultazioni di mercato anche attraverso l'acquisizione di consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti.

7. La procedura di scelta del contraente è indetta dalla Società mediante un bando di gara che deve essere redatto in conformità ai "bandi tipo" adottati dall'ANAC, contenere le informazioni previste dalla legge come obbligatorie²⁷, nonché essere pubblicato conformemente all'articolo 72.

8. La fase di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice (la "**Commissione**"), composta da esperti – iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del Codice – il cui numero, necessariamente dispari, è individuato dalla Società e comunque non superiore a cinque. Tra i membri della Commissione la Società individua il Presidente. La composizione della Commissione e i *curricula vitae* dei suoi componenti sono pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 29.

9. La Società aggiudica l'appalto sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, del Codice e previa verifica della sussistenza (i) della conformità dell'offerta al bando di gara; (ii) dei requisiti di selezione in capo all'offerente. In ogni caso, la Società non ha un potere di scelta illimitata dell'offerta, infatti deve seguire i criteri di aggiudicazione previsti dall'articolo 95 del Codice, in particolare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo.

10. La Società invia ai partecipanti ovvero rende pubbliche con le modalità previste dal Codice un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

11. Fermo restando che la Società può richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto europeo e con i principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, le attività esecutive sono dirette dal RUP, che si avvale – se del caso – di un Direttore dei lavori scelto dalla Società stessa.

²⁷ Si faccia riferimento a quanto previsto all'interno dell'allegato XIV, Parte I, lettera C, del Codice.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Per i contratti concernenti l'affidamento di lavori sotto-soglia, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.
2. Fatte salve diverse pattuizioni contrattuali, per i contratti concernenti l'affidamento di servizi e forniture, ad evidenza della regolare esecuzione del contratto, consistente nell'avvenuta consegna del bene o nell'espletazione del servizio, la fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore, viene presentato al RUP e se del caso al Responsabile dell'Unità che ha richiesto l'acquisto e da questi sottoscritto e quindi, quale autorizzazione al pagamento, è acquisito dall'Unità Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza.

ARTICOLO 15. PIANI DI SICUREZZA

1. Qualora i lavori di cui al presente atto presuppongano l'operatività di cantieri mobili e, dunque, ricadano nel campo d'applicazione di cui all'articolo 88 del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche (di seguito Testo Unico Sicurezza), al contratto di appalto deve essere allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (il "PSC").
2. Qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del datore di lavoro committente per effettuare lavori che non presuppongano l'operatività di cantieri mobili e, pertanto, non ricadano nel campo d'applicazione di cui al Titolo IV del Testo Unico Sicurezza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, dello stesso, il datore di lavoro committente elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (il "D.U.V.R.I.") che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, a meno dei casi di esclusione previsti dallo stesso comma 3 e comma 3-bis. In caso di redazione di tale documento lo stesso deve essere allegato al contratto di cottimo e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.
3. All'interno del PSC o del D.U.V.R.I. è contenuta la stima analitica dei costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del codice, il Piano Operativo di Sicurezza (il "POS") per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell'appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, è da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Testo Unico Sicurezza.

PARTE QUINTA – SERVIZI LEGALI

Pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2018, le Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali -adottate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018 - chiariscono i rapporti tra l'articolo 17, comma 1, lettera d) - che elenca alcune tipologie di servizi legali escluse dall'ambito di applicazione del codice - e l'articolo 140 - che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)».

La soluzione interpretativa proposta dall'ANAC aderisce al parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, in cui si è specificato che *“possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria”*.

Pertanto, tra i servizi legali *esclusi* dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti rientrano non solo gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, ma anche i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

Tale principio generale è poi ulteriormente precisato considerando che, in ogni caso, sono da considerare appalti (e come tali da disciplinati dall'art. 140 del codice) la gestione del contenzioso che venga effettuata in modo continuativo o periodico e, pur non essendo soggetti alle regole per l'affidamento degli appalti, i servizi legali di cui all'art. 17 del codice devono in ogni caso essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'articolo 4 del codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi.

Quanto, invece, ai servizi legali di cui all'Allegato IX del codice dei contratti pubblici, viene chiarito che tra questi rientrano tutti i servizi giuridici non esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d). I relativi affidamenti costituiscono appalti, per i quali le Linee guida illustrano le procedure semplificate di affidamento, differenziandole a seconda che il valore delle stesse sia superiore o inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

ARTICOLO 16. ART. 17, COMMA 1, LETT. D) «ESCLUSIONI SPECIFICHE PER CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONE DI SERVIZI»

1. L'incarico di servizi legali, specie se connesso alla rappresentanza in giudizio, possiede un'intrinseca specificità, tale da distinguerlo dai restanti servizi in quanto l'avvocato titolare dello *jus postulandi* per conto della Società non solo presta la sua opera a beneficio della stessa, con la conseguente necessità di assicurare la massima professionalità, ma la rappresenta dinanzi all'Autorità Giudiziaria e alle parti processuali e condivide con la medesima un'ampia gamma di informazioni, in ordine ai quali opera, senza dubbio, il segreto professionale.
2. Sfirs provvede a selezionare il legale sulla scorta di elementi idonei a palesare la professionalità dello stesso mediante un'attenta valutazione del curriculum e dal percorso professionale dello stesso.
3. Sfirs, nella scelta del professionista, garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
4. La Società, nell'ambito del processo di selezione del professionista:
 - verifica la congruità del corrispettivo e l'equità del compenso, consapevole del fatto che il "prezzo" – soprattutto quello al massimo ribasso- non può essere considerato parametro di efficienza;
 - fornisce ad ogni professionista interessato all'affidamento, un adeguato livello di conoscibilità delle informazioni;
 - garantisce l'adeguata pubblicità dei propri affidamenti.

Sfirs verifica, altresì, l'assenza di conflitti di interessi e la sussistenza del requisito di moralità, rinvenibili, rispettivamente, nelle norme del **Codice deontologico forense** e nell'articolo 80 del codice degli appalti, fondamentali nel garantire anche il rispetto della reputazione della Società.

ARTICOLO 17. SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D. Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità della Società procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.

Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre.

Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:

- a) la consequenzialità o complementarietà tra incarichi;
- b) la assoluta particolarità della controversia.

ARTICOLO 18. SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella misura in cui non rientrino negli Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 e segnatamente: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).

2 I servizi legali di cui al punto 1. si considerano non rientranti in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale

3. L'affidamento dei servizi legali di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi, con modalità differenti a seconda delle soglie comunitarie: l'applicazione del Codice dei contratti pubblici varia, infatti, a seconda della soglia di rilevanza comunitaria di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. L'affidamento e l'esecuzione di servizi legali di cui all'Allegato IX di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, e con le stesse modalità già esplicitate all'articolo 8 del Regolamento.

5. L'affidamento e l'esecuzione di servizi legali di cui all'Allegato IX di importo pari compreso tra 40.000,00 euro e 750.000,00 euro dovrà seguire, per quanto compatibili, le regole esplicitate all'articolo 9 del Regolamento.

6. La Società non applica, per i servizi legali, il principio di rotazione²⁸ pur garantendo "l'equa ripartizione degli incarichi" al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti; La scelta della Società si fonda, prevalentemente, sulla professionalità del legale incaricato valutando nello specifico l'adeguatezza del profilo selezionato con riferimento all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

7. Per gli affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, la Società provvederà ad applicare il criterio della rotazione.

8. La Società applica le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo D. Lgs., si applica l'articolo 28, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Agli affidamenti dei servizi legali si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

²⁸ Cfr. Consiglio di Stato nel parere n. 2017/2018.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 19. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice, così come previsto dalle Misure per la Trasparenza e l'Integrità approvate dalla Società, che si intendono qui integralmente richiamate.

2. La Società è, altresì, soggetta agli adempimenti previsti in materia di trasparenza dalla Legge 190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013 con particolare riferimento ai dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.

PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web della Società.

PARTE OTTAVA – ALLEGATI

ALLEGATO A - DETTAGLIO TIPOLOGIA DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FACENTI PARTE DELL'ATTIVITÀ ECONOMALE E PERTANTO NON SOGGETTE A RICHIESTA DI SMART CIG E RIENTRANTI NELLA TIPIZZAZIONE ESPOSTA NEL REGOLAMENTO.

Le tipologie di acquisti di beni e servizi facenti parte dell'attività economale e pertanto non soggette a richiesta di Smart CIG, sono:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (minuterie e materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte, incluse anticipazioni per corsi di formazione;
- spese relative a imposte e tasse varie, spese contrattuali e diritti erariali;
- oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- spese di trasporto;
- ricariche telefoniche urgenti;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;

- acquisti e spese dovuti per cerimonie e manifestazioni attinenti all'attività istituzionale;
- spese per acquisto di cibo e bevande e spese di rappresentanza;
- Carburanti, lubrificanti, lavaggio e manutenzione auto;
- Materiali minuti e piccole manutenzioni informatiche;
- spese diverse per il funzionamento del Consiglio;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Società non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite previsto dal regolamento;
- ogni altra spesa, minuta ed urgente, indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi, reparti ed uffici dell'ente.

ALLEGATO B – FATTISPECIE PER LE QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CIG

Le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiesta del CIG, sono:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Vedi anche faq C8);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 7);
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del

Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

- la sponsorizzazione pura di cui all'art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.